SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 476)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio (MEDICI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio
(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1964

Regolamentazione della vendita a rate

Onorevoli Senatori. — Nel quadro dei provvedimenti anticongiunturali notevole rilievo assume la limitazione delle vendite a rate: per tale motivo si è predisposto un provvedimento legislativo con il quale, in sostanza, si assoggettano a disciplina vincolistica i contratti di vendita a rate.

Semplici sono i criteri ai quali il provvedimento è ispirato: da una parte, infatti, si è delimitato l'ambito di applicazione della legge con riferimento a tutti i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa con pagamento differito in una o più soluzioni, dall'altra si sono specificamente individuati, con elencazione tassativa, i beni sottoposti alla speciale disciplina.

È sembrato opportuno prevedere la facoltà di sospendere o modificare temporanea-

mente la disciplina prevista dalla legge nei confronti di talune specie dei beni suddetti, per particolari esigenze della produzione nazionale e dello sviluppo economico del Paese. A ciò è preordinata un'apposita delega legislativa per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della legge, mediante la quale sarà possibile, in relazione all'andamento della produzione in determinati settori ed alla situazione economica generale, introdurre gli opportuni temperamenti nei casi in cui il ristabilirsi di un equilibrato sviluppo dei consumi garantisca il normale raggiungimento degli scopi che la legge stessa si propone.

Ciò premesso, l'articolo 1 del disegno di legge elenca dettagliatamente i beni oggetto della nuova disciplina e specifica cosa deb-

ba intendersi per vendita a rate, eliminando possibili forme di frode alla legge.

L'articolo 2 fissa il principio che le vendite rateali considerate nell'articolo precedente debbono risultare in forma scritta; dispone che il pagamento non può essere differito oltre l'anno e che, comunque, la somma da versare all'atto della stipula del contratto non deve essere inferiore al 30 per cento del prezzo convenuto; stabilisce altresì che i contratti considerati dal provvedimento legislativo non possono essere stipulati con clausole di proroga dei termini di pagamento rateale o di rinnovo delle cambiali. A tal fine le cambiali rilasciate a garanzia delle residue rate di prezzo devono essere integralmente trascritte nel contratto.

L'articolo 3 contiene la delega legislativa di cui già si è parlato. Nell'articolo 4 si prevede la istituzione di un modello speciale di cambiale determinata dal Ministro per le finanze per le operazioni connesse con le vendite a rate.

Nell'articolo 5 sono previste le sanzioni penali da irrogare a carico dei contravventori alle disposizioni della legge: a tale proposito è sembrato opportuno aggiungere, per il caso di recidiva, alla pena pecuniaria dell'ammenda quella accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale.

Da ultimo, nell'articolo 6 si stabilisce che la legge si applica a tutti i contratti di vendita a rate conclusi con acquirenti i quali risiedono in Italia. Questa disposizione è stata introdotta al fine di assicurare la generale applicazione di una disciplina d'ordine pubblico in tutto il territorio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le vendite a rate effettuate dal produttore o dal rivenditore nei confronti dei privati aventi per oggetto i seguenti beni nuovi e non usati:

elettrodomestici il cui prezzo sia superiore a lire 70.000;

apparecchi radio riceventi e televisivi, macchine destinate alla incisione dei suoni (magnetofoni, ecc.) o alla riproduzione di suoni (giradischi, ecc.) il cui prezzo sia superiore a lire 50.000;

macchine fotografiche ed apparecchi cineottici il cui prezzo sia superiore a lire 50.000;

natanti da diporto il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;

motoveicoli ed autoveicoli destinati ad uso privato per trasporto di persone.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vendite con pagamento a prezzo differito in unica soluzione ed alle vendite configurate come contratto di locazione, quando sia convenuto che al termine di esse la proprietà delle cose sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

Si considera locazione con patto di futura vendita la cessione a titolo oneroso effettuata nei confronti del precedente locatario dello stesso bene quando tra la scadenza del contratto di locazione e la successiva vendita non sia decorso l'intervallo di almeno sei mesi.

Art. 2.

Le vendite rateali previste dal precedente articolo devono risultare in forma scritta.

L'acconto sul prezzo di vendita dei prodotti indicati nel precedente articolo 1, quando formino oggetto dei contratti indi-

cati nell'articolo stesso, non può essere inferiore al 30 per cento del prezzo totale ed il residuo prezzo non può essere corrisposto in più di dodici rate mensili.

Nelle vendite con pagamento a prezzo differito l'acconto non può essere inferiore al 30 per cento del prezzo globale ed il pagamento della residua parte non può essere differito ad un termine superiore a dodici mesi dalla data del contratto.

I contratti di cui ai comma precedenti non possono essere stipulati con clausole di proroga dei termini di pagamento rateale o differito e di rinnovo delle cambiali.

Le cambiali rilasciate a garanzia delle residue rate di prezzo o del residuo prezzo differito aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 4 devono essere integralmente trascritte nel contratto.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e il bilancio, sentito il Consiglio dei ministri, per particolari esigenze della produzione industriale e dello sviluppo economico del Paese, può essere temporaneamente disposta per alcune specie di beni compresi nelle categorie indicate all'articolo 1 la dispensa dall'applicazione della disciplina prevista dalla presente legge o la modifica della disciplina stessa per quanto riguarda la misura dell'acconto ed il numero delle rate.

La facoltà di cui al comma precedente potrà essere esercitata per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti compatibili con i principî e criteri direttivi derivanti dalla legge medesima.

Art. 4.

Le cambiali rilasciate a garanzia del residuo prezzo rateizzato o a pagamento differito dei beni venduti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono essere redatte

su speciali moduli conformi al fac-simile che sarà determinato dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni; in caso di recidiva alla condanna segue la sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale per una durata non inferiore a 15 giorni nè superiore a due anni.

Art. 6.

La presente legge si applica in tutti i casi in cui l'acquirente risiede nel territorio nazionale.